



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

Alla Commissione Bilancio del Senato  
Roma

Si fa riferimento alla nota di lettura del Servizio del bilancio, nonché alla nota tecnica della Commissione bilancio del Senato sul testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 179 del 2012 (AS. 3533), pervenute ai fini delle valutazioni di competenza.

In ordine alle richieste di chiarimento contenute nei documenti in esame, si rappresenta quanto segue.

**Articolo 1 - Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT**

La Commissione, con riferimento al comma 1, pur condividendo *"che la norma assume carattere di indirizzo"* ritiene che *"andrebbero chiarite le modalità con le quali tali affermazioni di principio saranno realizzate dallo Stato e se le risorse destinate allo scopo saranno aggiuntive o già presenti a legislazione vigente."*

Al riguardo, si ritiene che le principali modalità per la realizzazione degli indirizzi riportati nel comma 1 siano appunto quelle enunciate nel testo del decreto legge in questione. Parimenti, le risorse finanziarie destinate allo scopo sono costituite sia da quelle disponibili a legislazione vigente sia da quelle appositamente stanziare dal provvedimento in esame.

Relativamente al comma 2, per la Commissione *"appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito alla quantificazione dei costi di produzione del documento unificato a regime. In particolare, andrebbe specificato sia la componente di costo per ogni singola tessera (10,27 euro) sia la quantificazione in 8 milioni delle tessere da emettere in ciascun anno. Con riferimento all'anno 2013 andrebbe inoltre confermato che in base all'onere*

*recato dalla norma il numero di emissioni delle predette tessere sarà di molto inferiore agli 8 milioni, atteso che lo stanziamento di spesa inferiore rispetto all'anno 2014, dovrà essere impiegato anche per dotare gli uffici delle necessarie strutture informatiche. Inoltre, appaiono utili maggiori elementi di dettaglio relativamente alla complessiva dotazione delle strutture informatiche necessarie all'emissione del predetto documento."*

In relazione a quanto richiesto si rinvia agli elementi informativi di dettaglio che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministero dell'interno.

In ogni caso, per quanto riguarda l'onere relativo all'anno 2013, si conferma che le tessere distribuite saranno in numero inferiore a quanto previsto a regime e che, pertanto, lo stanziamento è adeguato a far fronte alla realizzazione delle necessarie piattaforme informatiche ed all'avvio progressivo della distribuzione della tessera.

#### **Articolo 2 - Anagrafe nazionale della popolazione residente**

La Commissione, "al fine di valutare la congruità dell'onere recato dalla norma, richiede al Governo di fornire "ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito alla quantificazione dei costi per l'istituzione e la gestione dell'Anagrafe" previsto dalla norma in oggetto.

Inoltre, si richiede che a livello periferico sia "confermato che agli eventuali oneri dei comuni si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie presenti a legislazione vigente".

Al riguardo, si rinvia ai dati che potranno essere forniti dal Ministero dell'interno.

#### **Articolo 3 - Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici.**

*In ordine alla richiesta di chiarimenti circa il rinvio contenuto nel comma 3 agli stanziamenti già autorizzati nell'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e alla praticabilità della proroga fino al 31 dicembre 2015 concessa all'ISTAT di avvalersi di forme contrattuali flessibili, si precisa quanto segue. Poiché le risorse stanziare nel richiamato decreto legge devono considerarsi un limite massimo di spesa, anche laddove la norma preveda la facoltà di avvalersi fino al 2015 di detti contratti, resta comunque fermo il predetto stanziamento fissato dalla legge. Ciò consentirà all'ente di utilizzare detto personale fino al 2015 solo nel presupposto che le risorse stanziare a legislazione vigente siano sufficienti.*

Infine, il Servizio Bilancio, con riferimento alla Commissione per la garanzia delle qualità dell'informazione statistica chiede di confermare se gli oneri derivanti dalla struttura di segreteria sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In proposito, nel rinviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che la struttura di Segreteria era già prevista, sempre nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la precedente Commissione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 322/1989, soppressa per effetto del disposto dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95/2012.

Si rinvia, inoltre a quanto rappresentato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione nell'allegata nota n. 463/12/UL/P del 9 novembre 2012.

#### **Articolo 5 - Posta elettronica certificata. Indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti**

Sui dati e gli elementi richiesti dalla Commissione, volti a dimostrare la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla norma in relazione all'istituzione per escludere possibili oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in relazione all'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), si precisa che il Ministero dello sviluppo economico si avvale delle strutture informatiche già operanti presso le C.C.I.A. e deputate alla gestione del registro delle imprese, come tali idonee all'espletamento della funzione attribuita dalla norma. In ogni caso, si rinvia all'Amministrazione vigilante (Ministero sviluppo economico) per ulteriori dati ed elementi.

#### **Articolo 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili**

Per la Commissione *"l'estensione degli obblighi di accettazione delle istanze e dichiarazioni in forma telematica," di cui al comma 1, lett. c) e d), "già previste per le PP.AA., anche ai gestori di pubblici servizi di cui alle lettere c) e d), sembrerebbe suscettibile di determinare effetti aggiuntivi d'oneri correlati all'adeguamento delle dotazioni software e hardware che si renderanno necessarie a tal fine, i cui riflessi, sia pure indirettamente, potrebbero ripercuotersi in termini di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in capo alle Amministrazioni controllanti i medesimi gestori di pubblici servizi (tramite i contratti di servizio) e non solo."* Infatti, *"sebbene la maggior parte degli erogatori di servizi pubblici è costituito in forma societaria di diritto comune (...) ciò nondimeno, in svariati casi, tali entità sarebbero comunque da ricomprendere nel conto economico della PA (SEC95)."* Con riferimento al comma 5, la Commissione segnala che *"la struttura predisposta ad hoc dal Consiglio nazionale del Notariato (ordine professionale che non*

rientra nel perimetro della PA) dovrà supportare l'amministrazione degli Archivi notarili (afferente, invece, al Ministero della Giustizia e dunque costituente PA) nella gestione della archiviazione informatica degli atti. In tal senso, andrebbe confermato che alcun adeguamento dovrà realizzarsi, a tal fine, per l'amministrazione degli Archivi di stato relativamente alle proprie dotazioni hardware e software, e per la formazione del personale

Sul punto, premesso che la norma ha carattere di semplificazione e di contenimento della spesa connessa agli invii cartacei, si rinvia agli ulteriori elementi informativi forniti dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione nell'allegata nota n. 463/12/UL/P del 9 novembre 2012.

**Articolo 7 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico**

La Commissione, relativamente alla clausola di neutralità di cui al comma 1, richiede "ulteriori dettagli in merito all'ambito applicativo della estensione disposta dalla norma, considerato che il comma 2 esclude espressamente il personale delle FF.AA. e FF.PP. dall'applicazione del comma 1", e la conferma "che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche, presso le amministrazioni coinvolte nel dispositivo in esame, sono già disponibili e in esercizio, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) o accesso ad internet."

Al riguardo, si conferma quanto già affermato nella relazione tecnica del provvedimento in esame, ossia la circostanza che i sistemi informativi per il recepimento delle comunicazioni telematiche sono già disponibili e in esercizio (posta elettronica certificata o accesso ad internet), come disciplinato dal decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010), richiamato dal comma 3 dell'articolo in esame.

In ordine all'ambito applicativo della disposizione, la stessa è da riferirsi al personale di cui all'art. 3 d.lgs. 165/2001, ad eccezione del personale espressamente escluso dal comma 2 della disposizione in esame. Si rinvia in ogni caso agli elementi che potranno essere forniti dal Dipartimento della funzione pubblica.

**Articolo 8 - Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto**

Commi 1, 2 e 3 la Commissione chiede se i possibili oneri aggiuntivi che le aziende del trasporto pubblico locale dovranno sostenere per l'implementazione di sistemi di bigliettazione elettronica e per la successiva gestione non possano ricadere sugli enti pubblici che partecipano al capitale di tali aziende, con conseguenti effetti a carico della finanza pubblica.

In proposito, nel ribadire che i costi inerenti la diffusione di sistemi ITS di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2010/40/UE devono gravare sui soggetti responsabili dell'attuazione e non possono gravare sull'Amministrazione, si rinvia in ogni caso quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'allegata nota (pervenuta con mail del 9 novembre 2012).

**Commi da 4 a 9** individuano i settori di intervento costituenti gli obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo di sistemi di trasporto intelligenti, nonché i servizi che tali sistemi garantiscono sul territorio nazionale, tra cui l'implementazione di una banca dati. Al riguardo, la Commissione chiede di precisare se gli eventuali oneri a carico degli enti proprietari delle strade e dei concessionari, dei gestori di aree e delle agenzie della mobilità e delle aziende di trasporto pubblico locale, non possano ricadere sulle Amministrazioni pubbliche eventualmente proprietarie delle strade ovvero responsabili della gestione dell'infrastruttura, sugli enti pubblici che partecipano al capitale di tali aziende o sulle condizioni delle concessioni in essere, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo si conferma l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica in quanto il sistema di bigliettazione elettronica dovrebbe invece comportare a regime minori spese per le società. Eventuali oneri connessi alla fase iniziale a cui non è possibile far fronte nel limite dei mezzi strumentali disponibili per le aziende interessate, potranno essere traslati sul costo del biglietto.

**Comma 10** In merito la Commissione richiede maggiori informazioni circa la capacità di sostenere gli oneri per la messa in esercizio dei sistemi informatici previsti dalla norma per semplificare le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza delle navi dai porti degli Stati membri, tramite l'attività contrattuale già in essere per la fornitura del dispositivo nazionale VTS (Vessels traffic system). In particolare, andrebbe chiarito se tale tipologia contrattuale preveda già la messa in esercizio dei sistemi informatici PMIS e Safe Sea Net.

In proposito, si rinvia a quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'allegata nota (pervenuta con mail del 9 novembre 2012).

#### **Comma 17 – abrogazione del d.lgs. 335/2004**

La Commissione fa notare che l'abrogazione del decreto legislativo n. 335 del 2004, in materia di formalità di dichiarazioni delle navi in arrivo o in partenza da porti dell'Unione europea, in conseguenza della nuova disciplina dettata dai commi 10 e 11 dello stesso articolo 8, colpisce anche la clausola di invarianza finanziaria.

In proposito, si conferma l'invarianza finanziaria delle nuove disposizioni, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria, rinviando, al contempo, all'amministrazione interessata. In ogni caso, nulla osta all'inserimento di apposita clausola di neutralità finanziaria.

#### **Articolo 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale**

**Comma 1.** La Commissione rileva che poiché la RT "non esclude la possibilità che le amministrazioni possano chiedere d'ora innanzi diritti di accesso ai dati di tipo aperto, sia pure nel limite dei costi "marginali" che saranno sostenuti per produrli, andrebbe anzitutto fornito un quadro, sia pure di massima, delle informazioni e dei dati in possesso delle PA, che potranno in futuro essere interessati dal diffuso accesso aperto al pubblico in soluzione digitale, oltre che le amministrazioni che saranno principalmente coinvolte nell'attuazione della accessibilità; fornendosi, in tal modo, anche elementi per una stima preliminare degli "accessi" che potranno intervenire sui siti delle amministrazione ai medesimi, in ragione annua, per la loro fruizione.

Ciò, si renderebbe peraltro utile alla costruzione di una valutazione dei costi "variabili" che le amministrazioni saranno tenute a sostenere per la produzione dei dati medesimi e della messa a disposizione in formato digitale sui propri siti, e, conseguentemente, dei diritti che le stesse potranno richiedere agli utenti interessati alla fruizione dei dati medesimi.

Va sottolineato che la possibilità di per sé di poter chiedere un parziale ristoro (cfr. la norma parla solo di costi "marginali") in relazione agli oneri che saranno sostenuti da parte delle Amministrazioni, fa ritenere che potrebbero esserci, in futuro, spese aggiuntive per la produzione dei dati in questione: spese che, a rigore, non potendo considerarsi scontate nei fabbisogni a legislazione vigente, andrebbero quantificate sino d'ora, indipendentemente dalla loro eventuale copertura a carico dei diritti di accesso".

Per quanto di competenza, in relazione ad eventuali oneri che le amministrazioni potrebbero sostenere per la produzioni dei dati, si ritiene che gli stessi sono di carattere eventuale, allo stato non quantificabili, ma che comunque troveranno adeguata copertura nei diritti di accesso,

Si rinvia, comunque, agli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

La Commissione, ritiene inoltre necessario acquisire i dati e gli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità indicata al comma 9 del novellato articolo 52 del C.A.D., riferibile agli oneri di funzionamento aggiuntivi scaturenti dalle funzioni ivi previste in capo all'Agenzia digitale.

In proposito, nel confermare che la sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria, per gli elementi di dettaglio richiesti si rinvia alle amministrazioni vigilanti sulla Agenzia per l'Italia digitale.

#### **Articolo 10- (Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)**

*La Commissione chiede maggiori elementi e conferma della realizzabilità delle attività indicate nei commi da 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'integrazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6, allo stato riferita ai soli commi da 1 a 4.*

In proposito, nel confermare che, per le ragioni riportate in RT, le attività previste nei commi richiamati sono realizzabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per maggiori elementi informativi si rinvia al competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In ogni caso, non sia hanno osservazioni da formulare in merito alla richiesta di estensione della clausola di invarianza finanziaria.

#### **Articolo 11 - Libri e centri scolastici digitali**

**Comma 1** *In relazione alla lettera c), la Commissione richiede l'acquisizione di ulteriori chiarimenti in merito alla effettiva possibilità da parte delle scuole di provvedere alla acquisizione dei contenuti digitali integrativi necessari, su richiesta e con oneri a carico delle stesse famiglie - sia pure entro lo specifico limite definito con il decreto del MIUR - avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente.*

*Sul punto la Commissione chiede di valutare l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di invarianza, di cui andrebbero forniti gli elementi e i dati idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità e sottolinea la possibile difficoltà di ottenere poi il recupero delle somme dalle famiglie, in relazione alle spese già sostenute da parte delle scuole.*

In proposito, si fa presente che il dato normativo appare univoco nel senso di confermare che gli oneri relativi ai libri di testo, sia pure in formato elettronico, siano a carico delle famiglie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, in ordine alle modalità operative con cui le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità della disposizione, si rinvia per maggiori elementi informativi al competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In ogni caso, non sia hanno osservazioni da formulare in merito alla richiesta di inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

**Comma 3** *in merito alla previsione di modifica dell'articolo 8 del DPR 81 del 2009 che consente la stipula di convenzioni con il MIUR per l'istituzione, in situazioni particolarmente svantaggiate, di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, la Commissione chiede che vengano acquisiti i dati relativi agli ambiti territoriali, e agli enti locali, che sarebbero interessati alla istituzione dei centri scolastici digitali, nonché una stima dell'onere necessario alla eventuale stipula delle relative convenzioni, sulla base di una valutazione di "massima" dei relativi fabbisogni d'utenza, calibrati sulla prevedibile utenza.*

Si rinvia agli elementi informativi che saranno forniti dal competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ribadendo quanto riportato nella RT in ordine alla formulazione della disposizione in termini di possibilità e non di obbligo per l'amministrazione.

In ogni caso, con l'occasione, si potrebbe valutare la possibilità di apportare alla disposizione la seguente modifica: dopo le parole "possono stipulare" aggiungere le seguenti parole: " , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

**Comma 4** – *la Commissione circa la copertura individuata dalla disposizione in esame, volta a consentire la realizzazione di interventi per la rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, chiede chiarimenti sulla disponibilità effettiva delle risorse utilizzate.*

In proposito, con riferimento alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si conferma che la quota disponibile per le finalità della disposizione in esame, a valere sull'assegnazione di 100 milioni disposta dal CIPE con delibera n. 6 del 20 gennaio 2012, è pari a 40 milioni, posto che l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 74/2012 ha destinato il 60% di tali risorse alla ripresa delle attività scolastiche nelle aree interessate dal sisma del 20 maggio 2012.

Analogamente, per effetto del richiamato articolo 5, comma 1-bis, del DL n. 74/2012, le risorse utilizzabili per gli scopi della norma a valere sui 100 milioni di cui all'articolo 33, comma 8, della legge n. 183/2011 risultano pari a 40 milioni.

Complessivamente, quindi, le risorse da destinare all'attuazione della disposizione ammontano a 80 milioni di euro.

**Articolo 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario**

*La Commissione, pur prendendo atto che la norma in esame rappresenta, almeno in parte, una ricognizione di attività già in fase di svolgimento e di obiettivi già individuati, accompagnati dalla predisposizione di risorse finanziarie dedicate, sottolinea due elementi di novità che sembrerebbero suscettibili di determinare maggiori oneri, sulla cui sostenibilità a valere sulle risorse a disposizione degli enti coinvolti per le finalità in esame (FSE e registri delle patologie) sarebbe necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi a supporto.*

*Il primo è rappresentato dal fatto che la norma consente anche l'accesso "anonimo" ai dati riportati nei citati documenti da parte di PP.AA. diverse da ASL e strutture sanitarie comportando l'implementazione di un sistema di accesso con limitazioni alla consultazione di tutti i dati conterruti che potrebbe richiedere ulteriori investimenti in tecnologia informatica, sulla cui entità non si dispone di elementi di valutazione.*

*Il secondo scaturisce dal fatto che la norma sembra introdurre un obbligo generalizzato di implementare l'FSE e i registri dei tumori e di altre patologie, mentre è la stessa RT, nell'affermare che già attualmente tali obiettivi sono in fase di realizzazione, a riconoscere che gli interventi e i progetti finora avviati hanno natura sperimentale o comunque limitata ad una parte del territorio nazionale.*

*In ogni caso, la stessa previsione dell'istituzione dell'FSE da parte delle Regioni, da cui può scaturire l'insorgere di diritti soggettivi, impone una valutazione della congruità della clausola di invarianza finanziaria.*

*In proposito, per quanto di competenza, si rinvia al parere del competente Ministero della salute.*

*Comma 9 – in ogni caso, con specifico riferimento alla richiesta relativa alla previsione di integrazione della cabina di regia per l'attuazione dell'Agenza digitale con un componente designato dal Ministro della salute, si fa presente che nulla osta che la norma oltre a prevedere la gratuità dell'incarico escluda espressamente il riconoscimento di emolumenti, rimborsi spese o indennità comunque denominate.*

### **Articolo 13 - Prescrizione medica e cartella clinica digitale**

*La Commissione richiede che venga chiarito in quale modo lo scadenzamento del processo di dematerializzazione della ricetta medica consenta di evitare tout court che la disposizione di cui al comma 1, inerente il passaggio dalla ricetta cartacea a quella elettronica, si riveli nella sua*

*attuazione onerosa per la finanza pubblica, perlomeno considerando che i benefici in termini di risparmi non appaiono verosimilmente allineati temporalmente agli oneri da sostenere.*

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che le procedure di dematerializzazione della ricetta medica sono state già introdotte dall'art. 11, comma 16, del DL 78/2010, le cui modalità attuative sono state già disciplinate con il relativo decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 2/11/2011, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, di cui all'art. 50 del DL 269/2003.

In tali termini, il comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento in oggetto prevede solo un mero scadenzamento temporale della diffusione delle predette disposizioni normative.

*Analogo problema conseguente al disallineamento temporale fra oneri e risparmi, secondo la Commissione, sembra presentarsi in rapporto al comma 4, che mira ad integrare il sistema di tracciabilità delle prescrizioni farmaceutiche fondato sulle "fustelle" con un sistema basato su tecnologie digitali.*

Al riguardo, per quanto di competenza, si rinvia al parere del competente Ministero della salute.

*Vengono inoltre richiesti elementi a supporto della clausola d'invarianza d'oneri di cui al comma 5, atteso che la conservazione delle cartelle cliniche anche solo in formato digitale appare onerosa nella sua attuazione.*

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rinviare al parere del competente Ministero della salute, si fa in ogni caso presente che trattasi di disciplina che non prevede un obbligo, ma una mera possibilità per le strutture sanitarie di effettuare la conservazione solo in forma digitale.

#### **Articolo 14 - Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali**

Circa i chiarimenti richiesti dalla Commissione in ordine al capitolo indicato dalla norma che non reca alcuno stanziamento in conto competenza per gli anni 2012-2014, si rappresenta che l'art. 14, **comma 1**, non indica alcun capitolo del bilancio dello Stato.

Non si condivide, inoltre, la richiesta di prevedere espressamente che all'onere di cui al presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 38, considerato che tale previsione è già recata dall'art. 38 medesimo, al comma 3.

Con riferimento all'art. 14, **comma 8**, lett. d), si conferma che all'elaborazione delle linee guida da parte dell'ISPRA e delle ARPA, i medesimi organismi provvederanno facendo ricorso alla risorse umane e strumentali per essi già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'art. 14, comma 9, si conferma che l'esercizio delle funzioni sanzionatorie in capo alle regioni possono essere esercitate da parte delle medesime avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente nei loro bilanci.

#### **Articolo 15 - Pagamenti elettronici**

Con riferimento all'art. 15, comma 1, la Commissione ritiene che *"andrebbero in ogni caso meglio esplicitate le modalità attraverso cui, stante le condizioni previste nelle apposite convenzioni quadro CONSIP, il ricorso a tali strumenti nella regolazione dei pagamenti con la PA da parte dei privati, potrà riflettersi medio tempore, anche in nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

In ordine al ruolo che i tesoriери degli enti verranno a rivestire nella gestione dei riflessi "contabili" proprio in connessione con la diffusione dei pagamenti in forma digitale (riscontro e validazione degli incassi realizzati in forma "telematica", per conto delle amministrazioni), e alla ipotizzata maggiore onerosità nei relativi contratti di servizio, si ribadisce che la disposizione comporterà una maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali impiegate nei processi interessati con conseguenti maggiori risparmi per le amministrazioni.

#### **Articolo 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica**

Con riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 16, commi da 1 a 13, la Commissione ritiene che *"andrebbero fornite assicurazioni anche in merito alla adeguatezza delle professionalità in organico, e alla programmazione di interventi formativi che si renderanno necessari per effetto delle norme in esame, il cui impatto finanziario sarebbe da valutare sin da subito.*

*In tal senso, anche al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare ai fini del completamento delle necessarie dotazioni informatiche, andrebbe anche fornito un cronoprogramma degli interventi da realizzare nei prossimi anni, indicando l'onere atteso per ciascun intervento e la tempistica di realizzazione del medesimo per ciascuna annualità.*

In merito al comma 14, la Commissione ritiene che *"considerato che vi si prevede l'adeguamento, a fini sanzionatori, in misura pari a 10 volte quella oggi prevista, del diritto di copia da versare in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario - in modalità elettronica - non si sia resa possibile per causa imputabile al terzo, andrebbero richiesti i dati illustrativi degli eventuali effetti di gettito realizzabili per effetto della suddetta previsione".*

M

Sui predetti punti si rinvia alle informazioni che potranno essere fornite dal competente Ministero della giustizia.

Con riferimento all'art 16, comma 16, la Commissione sottolinea la "necessità di fornire l'indicazione della missione e del programma corrispondenti coinvolti nello stanziamento indicato dalla norma", nonché chiede conferma sulla disponibilità delle risorse indicate al comma succitato poste a copertura dello stesso articolo.

Al riguardo, nel rinviare ai chiarimenti che sono stati forniti dal Ministero della Giustizia nell'allegata mail del 9 novembre 2012, si fa presente che tali maggiori entrate, derivanti dall'applicazione dell'art. 28 della legge 183/2011 e comprensive anche dell'aumento del contributo per i giudizi di impugnazione, sono state quantificate dallo stesso Ministero nella misura di 17,1 milioni di euro annui; tale cifra è assolutamente sufficiente per garantire la copertura dell'onere indicato dalla norma.

Inoltre, si comunicano la missione e i programmi come di seguito indicati: Missione 6 "Giustizia", programma 2 " Giustizia civile e penale".

#### Articolo 18 - Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3 - crisi da sovraindebitamento

*Per quanto concerne le disposizioni inerenti agli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui al comma 1, lettera t), la Commissione chiede conferma che "la loro attivazione non si rifletterà in maggiori oneri a carico, oltre che delle camere di commercio e degli ordini professionali, anche degli enti pubblici che saranno coinvolti".*

Sul punto, si conferma che l'attivazione degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento non comporta maggiori oneri a carico delle Camere di commercio, degli ordini professionali, nonché degli enti pubblici coinvolti, tenuto conto che gli oneri per le indennità spettanti ai predetti organismi sono posti a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

*Infine, a parere della Commissione "appare opportuno comunque valutare l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza, che andrebbe a rigore corredata da tutti gli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità".*

Al riguardo, il Dipartimento affari di giustizia ha espressamente segnalato nella RT che si tratta di competenze proprie dell'amministrazione della giustizia e che pertanto possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

**Articolo 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerci****Articolo 20 - Comunità intelligenti**

In ordine alle risorse individuate al **comma 7 dell'art. 19**, come richiesto dalla Commissione, si conferma la disponibilità delle risorse indicate nel medesimo articolo, non destinate ad altre finalizzazioni non comprimibili previste a legislazione vigente; in ogni caso, gli importi indicati nel comma 7 rappresentano un limite massimo, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili.

Per quanto riguarda specificamente le risorse relative al Piano di azione coesione, si precisa che la quantificazione riportata nella relazione tecnica è di carattere indicativo e non è ribadita nella disposizione, formulata in termini di possibilità, in quanto si tratta di risorse relative prevalentemente a programmi cofinanziati dall'Unione europea: pertanto, il loro utilizzo è subordinato all'espletamento delle procedure previste per l'impiego dei fondi strutturali comunitari e per l'aggiornamento del Piano di azione coesione, mediante individuazione della specifica priorità interessata (che potrebbe essere "*Agenda digitale*" o "*Ricerca e innovazione*").

Circa l'assicurazione richiesta dalla Commissione che alle attività previste dagli **articoli 19 e 20**, l'Agenzia per l'Italia digitale possa farvi fronte con le ordinarie risorse strumentali, finanziarie e umane previste a legislazione vigente, nonché per le ulteriori informazioni richieste, si rinvia agli elementi di dettaglio che potranno essere forniti dalle Amministrazioni vigilanti.

Infine, si condivide la proposta di inserire al penultimo periodo del **comma 2 dell'art. 20** una espressa previsione in grado di escludere l'erogazione a favore dei componenti del Comitato tecnico per le Comunità intelligenti di rimborsi spese.

**Articolo 21 - Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative**

La Commissione ritiene che "*andrebbero fornite delucidazioni ed assicurazioni in merito alla sostenibilità degli adempimenti previsti e della gestione delle banche dati a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*".

Al riguardo, nel confermare che tutti gli adempimenti previsti sono attuabili con le risorse esistenti, si rinvia per le informazioni di dettaglio al Ministero dello sviluppo economico.

**Articolo 24 Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012**

La Commissione ritiene che "*andrebbero fornite ulteriori assicurazioni in merito all'effettiva sostenibilità dei nuovi compiti*" previsti dal comma 1 "*a valere sulle risorse disponibili*

a legislazione vigente" nonché, con riferimento alla partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo prevista dai commi da 3 a 6, "chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'onere in euro, tenendo sul punto presenti i rischi di cambio correlati all'adempimento di un'obbligazione denominata in valuta diversa dall'euro". Con riferimento alla partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, in merito alla richiesta di maggiori chiarimenti sui rischi di cambio correlati all'adempimento di un'obbligazione denominata in valuta diversa dall'euro, si precisa che nella tabella 02 (MEF) del bilancio è attivo il capitolo 1265 (oneri derivanti dalle garanzie di cambio assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative) - missione 29, programma 4. Tale capitolo può essere integrato mediante prelievo dal Fondo per le spese obbligatorie. Si rinvia inoltre a quanto rappresentato dal Dipartimento del Tesoro nell'allegata e-mail del 9 novembre 2012.

**Articolo 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità**

Circa le richieste di assicurazione formulate dalla Commissione, nel confermare che le Camere di Commercio provvederanno alle attività previste dall'articolo in questione (istituzione e gestione di una sezione speciale del registro delle imprese), nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, si rinvia al Ministero dello sviluppo economico per ulteriori elementi che potrà fornire in merito.

**Articolo 26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio**

**Comma 4** - circa le richieste di chiarimenti in ordine alla valutazione degli effetti in termini di minori entrate derivanti dalla disapplicazione della normativa in materia di società di comodo e di perdita sistemica, prevista dalla norma in esame, a nuove realtà che si sarebbero costituite comunque a legislazione vigente, si rinvia a quanto rappresentato dal Dipartimento delle finanze nell'allegata nota n. 4362 del 12 novembre 2012.

**Comma 8** - circa le osservazioni formulate in merito al comma 8, nel confermare che il mancato pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria previsto dalla disposizione sia di trascurabile entità, data l'esiguità delle imprese che ne beneficavano, si rinvia al Ministero dello

sviluppo economico per l'approfondimento richiesto dalla Commissione in merito agli introiti delle CCIAA inserite nell'elenco delle PP.AA.

**Articolo 27 - Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato**

Circa le richieste di chiarimenti sugli effetti derivanti dall'agevolazione fiscale prevista dalla disposizione, che permette di non considerare nella base imponibile il valore degli strumenti finanziari (o titoli assimilati) assegnati nel periodo d'imposta nel quale ha luogo l'assegnazione, si rinvia a quanto rappresentato dal Dipartimento delle finanze nell'allegata nota n. 4362 del 12 novembre 2012.

**Articolo 29 - Incentivi all'investimento in start-up innovative**

*La Commissione rileva alcune carenze della RT, in particolare:*

- a) mancata indicazione delle variabili e delle modalità con cui arriva a definire il potenziale investimento in start-up innovative, nonché ad ipotizzare che il 25 per cento degli investimenti in esame sia indirizzato verso start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico;*
- b) non avere tenuto conto che i soggetti passivi IRPEF possono portare in detrazione per i successivi periodi di imposta, non oltre il terzo, l'eventuale ammontare di detrazione che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta di riferimento con possibili effetti negativi di gettito, in termini di cassa, anche negli anni successivi al triennio indicato;*
- c) non avere tenuto conto che la deduzione prevista per i soggetti IRES, possa determinare perdite riportabili nei periodi successivi a quello di competenza, con conseguente accumulazione di deduzioni negli anni successivi al primo ed il possibile slittamento di perdite per gli anni successivi al 2016, con possibile effetto compensativo del maggior gettito previsto per l'anno 2017 e possibili effetti negativi di gettito per gli anni successivi. Tale circostanza, ritiene la Commissione, potrebbe determinare una parziale scopertura degli oneri recati dal provvedimento in quanto le maggiori entrate generate nell'anno 2017 dall'articolo in esame (28,4 mln di euro) sono considerate dall'articolo di copertura (art. 38, comma 3, lettera c);*
- d) non aver chiarito se l'incremento degli investimenti, ipotizzato in 400 milioni di euro, tenga conto sia dell'effetto aggiuntivo di investimenti sia dell'eventuale effetto sostitutivo di essi; infatti la Commissione ritiene che sia necessario conoscere quanta parte dei nuovi investimenti sia dovuta al verosimile effetto di sostituzione degli investimenti da attività produttive non agevolate;*
- d) non avere tenuto conto, anche solo in via prudenziale, del fatto che nei prossimi anni la platea di soggetti investitori potrebbe cambiare per effetto dell'approvazione della delega fiscale, attualmente all'esame del Senato.*

*Per tutte le ragioni suddette, la Commissione ritiene che la RT dovrebbe tener conto della difficile realizzazione delle maggiori risorse quantificate per l'anno 2017 e quindi dell'inappropriato loro utilizzo a copertura di maggiori oneri.*

Al riguardo, si rinvia a quanto rappresentato dal Dipartimento delle finanze nell'allegata nota n. 4362 del 12 novembre 2012.

**Articolo 30 - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative**

In merito alle richieste formulate nel Dossier, nel confermare che le attività previste dalla norma in esame e affidate alla CONSOB e all'ICE rientrano nelle loro competenze istituzionali e possono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per eventuali ulteriori chiarimenti si rinvia al Ministero dello sviluppo economico ed alle amministrazioni vigilanti.

**Articolo 31 - Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo**

Nel confermare la sostenibilità, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, delle attività previste dalla disposizione a carico del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, si fa presente che la clausola d'invarianza di cui all'art. 25, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, norma richiamata dalla disposizione in questione, è già estesa con riguardo alla finanza pubblica.

**Articolo 32 - Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure**

**Comma 1** - *In ordine alla richiesta di assicurazioni circa la sostenibilità con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, della promozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, di un concorso per una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, si rinvia per dettagli alle amministrazioni interessate, in particolare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

**Commi successivi** - *la Commissione chiede elementi in merito all'adeguatezza dell'autorizzazione di spesa in favore dell'ISTAT di 150.000 euro annui per il triennio 2013-2015 in relazione alle attività di cui al presente articolo nonché conferma della sostenibilità delle attività attribuite al MISE.*

In proposito, si conferma l'adeguatezza dello stanziamento a favore dell'ISTAT, nonché la possibilità per il Ministro dello sviluppo economico di provvedere alla predisposizione della relazione annuale avvalendosi delle risorse già previste dalla legislazione vigente, rinviandosi comunque per dettagli alle predette amministrazioni. Peraltro, si segnala che ai sensi dell'art. 1, comma 3, le risorse destinate all'ISTAT per le sue attività istituzionali sono state incrementate di 18 milioni di euro annui.

Non si condivide, inoltre, la richiesta di prevedere espressamente che all'onere di cui al presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 38, considerato che tale previsione è già recata dall'art. 38 medesimo, al comma 3.

In merito alla richiesta di indicare la Missione e il Programma corrispondenti alla autorizzazione di spesa indicata dalla norma, secondo quanto previsto dall'articolo 17, ultimo comma, della legge 196/2009, si comunica quanto segue: **Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", programma "servizi generali formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche"**.

### **Articolo 33 Disposizioni per incentivare la realizzazione di infrastrutture**

#### **Commi 1, 2 e 3**

*Le disposizioni in esame con la previsione di un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP mirano a favorire la realizzazione di opere infrastrutturali nuove (comma 1) ovvero quelle per le quali sia previsto un contributo a fondo perduto (comma 3), il cui piano economico-finanziario sarebbe altrimenti insostenibile. Poiché, in assenza di tale incentivo, non si sarebbero realizzate le opere medesime, non si sarebbe avuto nemmeno il relativo gettito fiscale, per cui la misura si traduce in una rinuncia ad un maggior gettito.*

*Con specifico riguardo al comma 1 e alla possibilità che la defiscalizzazione in esame comporti uno spostamento di risorse da un settore dell'economia a quello incentivato, la Commissione chiede al Governo di condurre ulteriori analisi circa la ricomposizione del gettito, con esclusione di effetti negativi sulla finanza pubblica, legata alla defiscalizzazione di cui alla norma in esame, non solo nella misura in cui risultasse in grado di attivare volumi di investimento aggiuntivi (pubblici e privati) rispetto a quelli incorporati nelle previsioni di gettito a legislazione vigente (...) ma anche nel caso in cui la realizzazione di opere aggiuntive implicasse uno smobilizzo di risorse attualmente allocate in investimenti finanziari.*

*Analogamente, quanto al comma 3 la Commissione chiede al Governo svolgesse ulteriori analisi per valutare compiutamente gli effetti della disposizione in esame sulla finanza pubblica, in quanto ritiene che il credito di imposta si configurerebbe come rinuncia a maggior gettito nell'ipotesi che le risorse pubbliche destinate al contributo dell'opera giacessero non utilizzate in alcun impiego alternativo in seguito alla emersione della non convenienza economico-finanziaria, così come quelle private non sarebbero state utilizzate in alcun diverso investimento, reale o finanziario.*

In via generale, non si esclude il rischio dei paventati effetti distorsivi che potrebbero scaturire dalla norma in esame in quanto potenzialmente suscettibile di favorire l'afflusso dei capitali privati verso opere il cui piano economico finanziario non risulti sostenibile, a discapito di altre che potrebbero essere realizzate in assenza di agevolazioni e/o di investimenti in altri settori.

Tuttavia la disposizione va valutata alla luce del suo carattere transitorio e sperimentale, in relazione alle attuali condizioni di tensione dei mercati finanziari che rendono difficile l'avvio di opere infrastrutturali di interesse strategico con capitali privati e in autofinanziamento - né, quindi, il conseguimento dei correlati effetti positivi in termini di crescita economica e sviluppo del Paese - in assenza di un contributo pubblico che concorra alla riduzione dei costi dell'investimento. A dimostrazione di ciò si evidenzia che vi sono opere già affidate in concessione o in corso di affidamento che non possono essere avviate in quanto i relativi piani economico finanziari, che in un contesto più favorevole sarebbero sostenibili, non risultano più finanziabili (è il caso di Brebemi, Strada dei Parchi, Pedemontana Veneta, Pedemontana Lombarda, Bretella Porto di Ancona e Tirrenica).

Esistono poi opere già valutate strategiche dall'Amministrazione che non partirebbero in quanto prive di finanziamento e che potrebbero essere avviate con il ricorso alle agevolazioni previste dalla norma (si allega un elenco fornito dal MIT il cui importo complessivo è di circa 15 miliardi di euro).

Pertanto l'obiettivo che la norma intende perseguire è quello di incentivare - attraverso la concessione delle previste agevolazioni fiscali in luogo del contributo pubblico a fondo perduto - la realizzazione di opere infrastrutturali nuove, ma ad uno stadio di progettazione già avanzato, che nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria rimarrebbero bloccate.

In tale ottica è stato posto il limite temporale del 31 dicembre 2015 per l'approvazione dei progetti definitivi.

Elemento importante correlato alla provvisorietà della misura, come la stessa Commissione riconosce, è la possibilità di una rideterminazione dell'agevolazione, prevista dal comma 2, da esercitare presumibilmente alla scadenza del periodo regolatorio - ma il CIPE potrà definire

termini, modalità e criteri di attuazione - qualora il mercato dovesse presentare parametri positivi che permettano un maggiore autofinanziamento.

Si condivide, in ogni caso, l'opportunità di prevedere un'attività di monitoraggio finanziario e fisico delle opere e dei relativi piani economico finanziari, che consenta una valutazione ex post delle misure di incentivazione *de quibus* e dei loro effetti sulla realizzazione di opere infrastrutturali e sul conseguente gettito fiscale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, in sede CIPE è stata valutata l'opportunità di redigere linee-guida per l'applicazione della norma finalizzata ad una accurata selezione di opere. Tali linee guida fisserebbero, tra l'altro, criteri e modalità stringenti per la verifica della sostenibilità dei piani economico finanziari e tali da evitare incrementi ingiustificati del contributo pubblico.

Ciò posto, si rinvia a quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture per ulteriori approfondimenti e analisi in ordine ai profili evidenziati dalla Commissione.

#### Comma 4

*In relazione alla destinazione alla regione Toscana fino alla quota massima annua del 75 per cento dei canoni corrisposti dagli enti concessionari di autostrade allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, derivanti dal completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, la Commissione chiede al Governo di chiarire i criteri usati per stimare l'ammontare annuo di 20 milioni di proventi netti da pedaggio dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia. Ciò premesso, la Commissione ricorda che il citato articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 attribuiva il 42 per cento dei canoni corrisposti dai concessionari ad ANAS Spa ai fini dell'attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, il che rende disponibile soltanto il restante 58 per cento dei canoni da destinare alla Regione Toscana, impedendo al contempo il raggiungimento del suddetto limite del 75 per cento. Inoltre, la Commissione evidenzia che il trasferimento di parte dei canoni dallo Stato alla Regione Toscana è suscettibile di modificare il saldo netto da finanziare e il livello di fabbisogno previsti a legislazione vigente, pur non incidendo sull'indebitamento netto della P.A. Sarebbe opportuno ottenere dal Governo chiarimenti in merito.*

Al riguardo, in ordine ai criteri di stima dell'ammontare di 20 milioni, si rinvia a quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'allegata nota (pervenuta con mail del 9 novembre 2012).

Inoltre, si conferma l'assenza di effetti negativi sui saldi in quanto, trattandosi di nuove entrate attinenti ad una tratta autostradale ancora non soggetta a pedaggio, le relative entrate non sono state considerate nelle previsioni.

#### Commi 5 e 6

*La Commissione si interroga sull'utilizzo delle disponibilità del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 a copertura dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 al fine di assicurare il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale.*

In proposito, si conferma che la riduzione del predetto Fondo di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020 non ne pregiudica la realizzazione delle finalità. Per il 2012 in particolare, si fa presente che la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace è stata già autorizzata, con interventi finanziariamente coperti e la cui realizzazione non è pregiudicata dalle disposizioni in esame.

**Articolo 34 comma 1 - Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis:** in ordine alla gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, si precisa che l'articolo 11, comma 14-bis, del DL n. 35/2005 ha previsto quale termine ultimo della predetta gestione il 31 dicembre 2006. Ulteriori elementi informativi in proposito potranno essere forniti dal competente Ministero dello sviluppo economico.

**Articolo 34, comma 2 - Compendio costituente l'arsenale di Venezia**  
*Relativamente alla richiesta di conferma in ordine al fatto che il trasferimento del compendio costituito dall'Arsenale di Venezia non sia ancora avvenuto e, di conseguenza, non sia stata ancora definita la riduzione delle risorse spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, si rappresenta che, stando dagli elementi in possesso, detto trasferimento non risulta ancora realizzato.*

**Articolo 34, comma 7 - Trasferimento di funzioni e risorse da Anas al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

*La Commissione chiede che sia dimostrato che le risorse trasferite siano effettivamente congrue rispetto alle esigenze di copertura dei maggiori adempimenti posti a carico del Ministero.*

Al riguardo, si conferma che il trasferimento delle unità di personale al MIT dovrà essere accompagnato dal contestuale trasferimento delle risorse finanziarie necessarie a compensarne i relativi costi.

**Articolo 34, comma 8 - Anticipazione ad ANAS di 400 milioni a valere sul Fondo centrale di garanzia**

Si concorda con quanto sottolineato dalla Commissione sull'importanza, ai fini della neutralità finanziaria della norma, che sia rispettato il termine del 31 dicembre 2012 per il reintegro delle somme da parte di ANAS nonché per l'erogazione delle risorse da parte dello Stato all'ANAS a fronte di crediti già maturati.

**Articolo 34, comma 9 – Destinazione ad ANAS di somme conservate in conto residui, per l'anno 2012, sul capitolo relativo ai contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009**

*La Commissione chiede che sia chiarito se le somme in conto residui di cui la norma autorizza l'erogazione non avrebbero costituito economie di spesa, con conseguente peggioramento dei saldi di finanza pubblica.*

In proposito, si precisa che invero le suddette risorse, in assenza della norma medesima, non avrebbero costituito economie di bilancio, in quanto già impegnate in favore in ANAS in relazione ai contratti di programma 2007, 2008 e 2009. L'utilizzo delle risorse di che trattasi risulta già previsto nei tendenziali e non determina, quindi, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

**Articolo 34, comma 10 – Destinazione delle risorse, iscritte in conto residui, rinvenienti dalla revoca di finanziamenti all'apposito Fondo del Ministero delle infrastrutture e trasporti**

*La Commissione chiede ragguagli sulle risorse in esame e sulla loro riassegnazione, escludendo che avrebbero costituito, in mancanza di tale previsione, economie di bilancio con peggioramento dei saldi di finanza pubblica.*

Si chiarisce che i residui di che trattasi non avrebbero costituito economie di bilancio, trattandosi di somme impegnate in relazione a specifici interventi non avviati, il cui utilizzo era già previsto nei tendenziali. Pertanto la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

**Articolo 34, comma 20 - Destinazione al Ministero dei beni culturali degli introiti dei biglietti del museo Garibaldi sull'isola di Caprera e degli ascensori panoramici del Vittoriano**

*La Commissione chiede che siano forniti maggiori elementi informativi circa gli incassi derivanti dalla vendita dei suddetti biglietti, al fine di valutare la congruità della copertura dell'onere.*

In proposito, si precisa che la stima è stata condotta tenendo conto dell'andamento nel triennio delle somme incassate, che negli anni scorsi non ha mai raggiunto l'ammontare indicato, il quale probabilmente non sarà raggiunto neanche nell'anno in corso. Invero, per l'anno 2012, sono stati stimati gli incassi complessivi che si realizzeranno a fine anno sulla base dei dati disponibili fino al 31 agosto e sulla base della media degli incassi mensili realizzati fino a quel momento si è stimato un dato riferito all'intero anno (1.770.000 euro). Tuttavia, a sottolineare il carattere prudenziale di tale stima, si deve considerare che l'andamento mese per mese degli incassi registrati

nel 2010 e 2011 mette in evidenza, soprattutto per quanto riguarda il museo di Caprera, che negli ultimi mesi dell'anno in genere si registra una sensibile riduzione del numero di visitatori e quindi degli introiti (il cui ammontare quindi presumibilmente divergerà dalla media mensile calcolata sui primi otto mesi dell'anno). Ne deriva che le somme da assegnare al Ministero dei beni e delle attività culturali non potranno essere superiori a 1.770.000.

**Articolo 34, comma 21 – Acquisizione al bilancio dello stato delle somme non riassegnate derivanti dai brevetti, dalle sanzioni Antitrust e dai diritti della motorizzazione civile.**

In primo luogo, circa la richiesta di acquisire informazioni circa la quantificazione delle risorse in argomento si ribadisce che le stesse ammontano a 121.697.300 milioni, come risulta dalla tabella che segue.

	Capitolo entrata	Gennaio - 9 ottobre 2012	Risorse Riassegnate	DL 83/2012 art.24, comma 12 (limite riassegnazioni)	RISORSE PERSETE RIASSEGNATE LIMITI	Capitolo di spesa
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti)	Conti correnti postali n. 668004 e ccp n. 81016008 (cap. 1217/1-3 indistinti)	63.731.500	-	25.000.000	38.731.500	7476
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni Antitrust)	3592/14	76.258.450	-		76.258.450	1650
Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (diritti della motorizzazione civile)	2459	8.803.390	2.096.017		6.707.373	1277
<b>Totale</b>						

Inoltre, si conferma che la disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico dello Stato a causa di pregiudizi delle finalizzazioni previste a legislazione vigente delle risorse in esame che con

Il provvedimento vengono utilizzate ad altro scopo, rinviando per dettagli alle Amministrazioni interessate.

#### **Articolo 34, commi 3-6 – Assunzioni 20 piloti ENAC**

*In relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione tecnica del Senato sugli aspetti della copertura finanziaria (autorizzazione assunzione venti piloti professionisti presso ENAC con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno, sino ad un massimo di tre anni), si fa presente quanto segue.*

Relativamente agli aspetti connessi con l'illustrazione della quantificazione delle previsioni di gettito si rinvia a quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'allegata nota (pervenuta con mail del 9 novembre 2012), mentre si conferma che l'apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari presenta le necessarie disponibilità.

Circa gli aspetti di stretta quantificazione dell'onere derivante dall'assunzione dei 20 piloti a tempo determinato, si fa presente che gli stessi saranno inquadrati nella categoria C3 del CCNL del personale non dirigente ENAC e che i relativi istituti della retribuzione accessoria trovano già previsione nel contratto di lavoro per tale categoria di persone. Si precisa che l'onere specifico previsto per l'indennità sostitutiva di mensa verrà automaticamente rideterminata in diminuzione sulla base di quanto previsto nella spending review. Infine, per quanto concerne l'osservazione posta dalla Commissione sulla coerenza del dispositivo in esame con il quadro normativo vigente, si fa presente che, nel caso in esame, si tratta di assunzioni a tempo determinato effettuate per la prima volta e non di rinnovi o di proroghe di rapporti a termine già in essere.

#### **Articolo 35 – Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti**

Circa la richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, al fine di valutare la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria, rispetto all'istituzione e al funzionamento dello sportello unico attrazione investimenti esteri, si rende opportuno l'intervento delle Amministrazioni vigilanti competenti a fornire maggiori elementi di delucidazione. Analoga valutazione è necessaria relativamente alle funzioni di raccordo che lo sportello unico dovrà svolgere mediante un proprio ufficio interno. Infine, si rinvia al Ministero dello sviluppo economico circa la richiesta di delucidazioni in ordine alle risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 36**

**Comma 6 - SIMEST:** si conferma quanto riportato in RT.

**Comma 3 – Modifiche articolo 32, DL n. 83/2012**

*La Commissione, nel constatare che il nuovo comma 8 dell'art. 32 citato si applichi ai titoli partecipativi similari alle obbligazioni, ritiene auspicabile che nella stima del minor gettito si tenga conto anche degli interessi passivi (che sarebbero quindi interamente deducibili) corrisposti per tali tipologie di titoli.*

In proposito si rinvia a quanto rappresentato dal Dipartimento delle finanze nella nota n. 4362 del 12 novembre 2012.

#### **comma 8 – Società ed imprenditori agricoli**

*La Commissione, da un lato, ritiene che l'introduzione di un regime fiscale opzionale, consentendo ai contribuenti di scegliere il regime impositivo più favorevole, per ciò solo può generare minore gettito, dall'altro, circa l'assunto carattere trascurabile dell'ammontare del minor gettito stesso chiede cifre più chiare e puntuali, che è possibile desumere dalle dichiarazioni dei redditi delle società agricole ad oggi presentate.*

In proposito, si rinvia a quanto rappresentato dal Dipartimento delle finanze nella nota n. 4362 del 12 novembre 2012.

#### **Articolo 37 – Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza**

*La Commissione contesta quanto affermato nella relazione tecnica secondo cui ove le risorse disponibili ammontassero a 100 milioni di euro vi potrebbero essere non meno di 500 imprese che usufruiscono dell'agevolazione nella misura massima consentita. La Commissione, al contrario, ritiene che visto che l'importo complessivo degli aiuti de minimis non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, se si verificasse il caso ipotizzato che le imprese beneficiarie sfruttino l'intera agevolazione, il loro numero non potrebbe essere superiore a 500.*

In proposito, si osserva che in realtà, anche ammettendo il caso supposto, non è detto che la misura massima dell'agevolazione raggiunga in tutti i casi la soglia dei 200.000 euro, ciò che consente di estendere la misura ad un maggior numero di imprese. Si rinvia, comunque, agli Uffici del Ministro per la coesione territoriale.

In ogni caso, si concorda con la Commissione che la sostenibilità finanziaria della disposizione è subordinata alla fissazione di un limite di spesa e della durata delle agevolazioni ad opera dell'emanando decreto previsto dal comma 4.

#### **Articolo 38 – Disposizioni finanziarie**

*Relativamente ai commi 3 e 4, la Commissione, nel segnalare un refuso nell'indicazione degli oneri dell'art. 2 (comma 7 anziché 6) e le problematiche correlate alla prosecuzione degli interventi già avviati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 32 d.lgs. 28 del 2011, osserva che le risorse in questione sembrerebbero appena sufficienti a garantire la prevista copertura degli oneri, perlomeno per i primi 3 anni, soltanto nel presupposto che i flussi in entrata e le giacenze a fine 2012 sul conto intestato al Fondo non siano inferiori a quelli indicati dalla RT e che non vengano finanziati ulteriori interventi, il che appare una scelta - peraltro desumibile dal comma 4 - sulla quale viene richiesto un chiarimento.*

In proposito, si precisa che non risultano essere stati ancora adottati i decreti del Ministero dello sviluppo economico di attuazione dell'art. 32 d.lgs. 28/2011. Pertanto, l'utilizzo delle risorse del Fondo in questione per la copertura del provvedimento non compromette interventi già avviati. Inoltre, proprio in relazione a tale utilizzo a copertura, il comma 4 dell'art. 38 riduce le finalità che potranno essere perseguite con le risorse del Fondo, differendone altresì l'attuazione a decorrere dall'anno 2017.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che le stime riportate nella RT sono di carattere prudenziale, le disponibilità del Fondo di cui all'art. 32 d.lgs. 28/2011 sono sufficienti ad assicurare i versamenti all'entrata previsti dalla lettera d) del comma 3, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

(in milioni di euro)	2013	2014	2015	2016	2017	a decorrere dal 2018
disponibilità Fondo al 1 gennaio di ogni anno	129,00	83,98	38,06	1,04	24,17	123,20
entrate annuali del Fondo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
versamento entrata ex art. 38, c. 3, let. d)	145,02	145,92	137,02	76,87	0,97	29,37
residuo Fondo 31/12 ogni anno	83,98	38,06	1,04	24,17	123,20	193,83

In ogni caso, si rinvia anche agli ulteriori elementi informativi che potranno essere forniti dal competente Ministero dello sviluppo economico.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Il Capo dell'Ufficio Legislativo del  
Ministro per la pubblica amministrazione  
e la semplificazione*

Prot. 463/12/UL/P

Roma, 9 NOV. 2012

Al Ministero dell'economia e delle  
finanze  
- Ufficio Legislativo economia

**OGGETTO:** AS 3533 – Disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Osservazioni della quinta Commissione Bilancio del Senato.

Al fine di corrispondere alle osservazioni formulate dalla quinta Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge indicato in oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue:

- **Relativamente all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, ai sensi del quale l'Istat, nel triennio 2013-2015, deve effettuare le attività di preparazione all'introduzione del censimento continuo e quelle di realizzazione dell'ANSC utilizzando le risorse già stanziare dall'art. 50 del D.L. 78/2010, si precisa che le attività preparatorie consisteranno in sperimentazioni dei metodi e delle tecniche più efficienti per la realizzazione del censimento continuo, anche mediante rilevazioni di campo. Ciò avverrà nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso comma in quanto tali sperimentazioni saranno dimensionate in rapporto alle risorse residue degli stanziamenti di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge. Con lo stesso limite verranno utilizzate le risorse umane necessarie a condurre le sperimentazioni che, allo stat.,**

risultano comunque adeguate allo svolgimento del piano di lavoro previsto sia per la conclusione del censimento del 2011, sia per la conduzione delle sperimentazioni.

Inoltre, con riferimento al comma 5 del predetto articolo 3, si osserva che i costi di funzionamento del Sistema statistico nazionale sono definiti, secondo quanto previsto dal d.lgs. 322/89, all'interno dei bilanci degli enti che contribuiscono alle attività inserite nel Programma statistico nazionale. La razionalizzazione del Sistema, a seguito della revisione del citato decreto legislativo, porterà miglioramenti di efficienza e lo renderà maggiormente in linea con le previsioni contenute nella normativa europea. Per ciò che concerne l'Istat, il bilancio preventivo per il triennio 2013-2015 appare in grado di assicurare la sostenibilità degli impegni di cui al comma 4. Infatti, l'insieme delle entrate derivanti dal finanziamento ordinario statale, dagli ulteriori € 18mln assegnati all'Istat con il decreto legge n. 179/2012 (art. 1 c.3), da € 12 mln previsti dal DdL Stabilità e 10 mln previsti dal DdL Bilancio, sono sufficienti a garantire gli impegni derivanti anche dall'applicazione del già citato comma 4;


Con riferimento alla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, si conferma che gli oneri derivanti dalla struttura di segreteria utilizzata a supporto della Commissione saranno posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

- **Relativamente all'articolo 6, comma 5,** si precisa che l'Amministrazione degli Archivi Notarili ha una propria dotazione hardware e software diffusa capillarmente nei vari uffici ed è dotato di personale che ha una alfabetizzazione informatica che viene aggiornata periodicamente. La suddetta Amministrazione è già dotata di collegamenti internet e di posta elettronica, anche certificata ed è dotata anche di un portale intranet. Pertanto, nel caso in cui il Consiglio Nazionale del Notariato consenta l'accesso mediante portale, che non richieda l'utilizzo di ulteriori software da acquisire e fornisca le

credenziali di accesso, unitamente alle relative istruzioni per il collegamento e la consultazione, sembra verosimile ritenere che non sussistano ulteriori spese per l'Amministrazione degli Archivi Notarili finalizzate all'attuazione del comma in questione.

Per quanto riguarda, invece, l'attuazione definitiva del trasferimento degli atti alle strutture dell'Amministrazione degli Archivi Notarili, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 110 del 2010 ed anche precisato dall'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 6, saranno necessari investimenti informatici che saranno, comunque, realizzati utilizzando le dotazioni finanziarie già a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Cons. Germana Panzironi



**Legislativo****Da:** Guerrero Ivana**Inviato:** venerdì 9 novembre 2012 18.02**A:** Legislativo**Cc:** Pascarelli Flavia**Oggetto:** I: AS 3533 - Conversione in legge d.l. n. 179/2012. NOTA TECNICA COMMISSIONE BILANCIO. ULTERIORE RICHIESTA ELEMENTI DI RISPOSTA

In esito a quanto richiesto con la sottostante mail si anticipano, con riserva di eventuali integrazioni, i seguenti elementi informativi forniti dalla competente Direzione III in merito alla richiesta di chiarimenti sull'art. 24, commi da 3 a 6 ("Con riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24, che autorizzano la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'onere in euro, tenendo presenti i rischi di cambio correlati all'adempimento di un'obbligazione denominata in valuta diversa dall'euro").

Al riguardo si precisa che il cambio adottato, per sua natura aleatorio, è stato desunto dal World Economic Outlook 2012 del Fondo Monetario Internazionale. Le eventuali oscillazioni negative sono coperte, come di consueto in questi casi, a carico del Fondo di Riserva per le spese obbligatorie.

Saluti  
IG

**Ivana Guerrero**  
**Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze**  
**Dirigente - Ufficio per il coordinamento dell'attività amministrativa**  
**di supporto al Direttore Generale del Tesoro**  
 Sede: Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma  
 Tel. +39 0647614195 - 0647610486  
 Fax +39 0647610638  
 e-Mail: [ivana.guerrera@tesoro.it](mailto:ivana.guerrera@tesoro.it)  
 Web: [www.dt.tesoro.it](http://www.dt.tesoro.it)



*Questa e-mail è riservata compresi gli eventuali allegati. In caso di ricezione per errore della presente e-mail siete pregati di darne comunicazione al mittente mediante e-mail di risposta e di cancellare immediatamente questo messaggio, essendo escluso il consenso in ordine a qualsiasi tipo di trattamento del suo contenuto e dei relativi allegati. Vi ringraziamo per la collaborazione.*

*This e-mail and any attachments are confidential. If you have received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately by reply e-mail and then delete it from your system. Any processing of this e-mail and its attachments is not authorized. Thank you for your cooperation*

**Da:** Legislativo [mailto:[legislativo@tesoro.it](mailto:legislativo@tesoro.it)]**Inviato:** giovedì 8 novembre 2012 10:28**A:** Ufficio Coordinamento Ragioniere Generale; UL Finanze Atti Parlamentari; Coordinamento Amministrativo DGT**Oggetto:** I: AS 3533 - Conversione in legge d.l. n. 179/2012. NOTA TECNICA COMMISSIONE BILANCIO. ULTERIORE RICHIESTA ELEMENTI DI RISPOSTA

Si trasmette, per le valutazioni di competenza la nota tecnica pervenuta dalla commissione Bilancio del

19/11/2012

Senato in relazione al provvedimento indicato in oggetto già trasmesso alle amministrazioni competenti:  
Si segnala che la V commissione esprimerà il parere nella seduta di martedì 13 novembre.

---

**Da:** Legislativo

**Inviato:** giovedì 8 novembre 2012 10.26

**A:** 'legislativo.segr@mit.gov.it'; 'ufficio.legislativo@sviluppoeconomico.gov.it'; 'Uffleg.capo@istruzione.it';  
'legislativo@governo.it'; 'segr.legislativo@sanita.it'; 'Archivio Legislativo'

**Oggetto:** AS 3533 - Conversione in legge d.l. n. 179/2012. NOTA TECNICA COMMISSIONE BILANCIO.  
ULTERIORE RICHIESTA ELEMENTI DI RISPOSTA

Facendo seguito alla mail inviata a codesti Ufficio il 7 novembre 2012, con la quale è stato trasmesso il dossier del Servizio Bilancio del Senato in relazione al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la nota tecnica predisposta dalla 5a Commissione del Senato in vista dell'espressione del parere di competenza nella seduta di martedì 13 novembre p.v.

Si invitano pertanto codesti Uffici a fornire i necessari elementi di risposta - ciascuno per le parti di rispettiva competenza - entro le ore 19.00 di domani 9 novembre, al fine di consentire a questo Ufficio di corrispondere in tempo utile ai chiarimenti richiesti nei predetti documenti.

Grazie

UL Economia

---

**Da:** Legislativo

**Inviato:** mercoledì 7 novembre 2012 16.20

**A:** 'legislativo.segr@mit.gov.it'; 'ufficio.legislativo@sviluppoeconomico.gov.it'; 'Uffleg.capo@istruzione.it';  
'legislativo@governo.it'; 'segr.legislativo@sanita.it'; 'Archivio Legislativo'

**Oggetto:** AS 3533 - Conversione in legge d.l. n. 179/2012. Dossier servizio bilancio del senato. RICHIESTA  
ELEMENTI DI RISPOSTA.

Al fine di consentire a questo Ufficio di corrispondere alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato nell'allegato dossier concernente i profili finanziari del provvedimento indicato in oggetto, si invitano codesti Uffici a voler fornire - ciascuno per le parti di rispettiva competenza - gli elementi di risposta necessari in relazione ai chiarimenti richiesti al Governo. Si segnala l'urgenza.

Grazie

UL Economia



Roma, 12 NOV. 2012

MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. **Le 362/2012/Ufficio VI**

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo - Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

(Seguito nota n. 1F-9941 del 06/11/2012 e nota n.  
1F-10044 del 08/11/2012)

Allegati: 1

OGGETTO: A.S. n. 3533 - Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. - Dossier Servizio bilancio del  
Senato e osservazioni della Commissione Bilancio.

Con riferimento alle note sopra indicate con le quali codesto Ufficio ha richiesto gli  
elementi di risposta in merito alle osservazioni sui profili finanziari del provvedimento indicato in  
oggetto, si inviano, in allegato alla presente, le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
12 NOV. 2012
Prot. n. <b>1F-10044</b>

IL DIRETTORE  
Giovanni D'Avanzo

*C. G.*

### Articolo 26

*(Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio)*

*(Comma 4 - Disapplicazione normativa società di comodo e perdita sistemica)*

La norma prevede la disapplicazione per le *start-up* innovative, come regolamentate dall'articolo 25 del presente disegno di legge, della disciplina vigente in materia di società di comodo, definite dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, e di società in perdita sistemica, di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del decreto-legge n. 138 del 2011.

In merito alle richieste di chiarimenti formulate circa il numero e la modalità di definizione dei soggetti beneficiari (*start up* innovative), si rileva quanto segue.

La stima degli effetti negativi in termini di gettito derivante dalla disapplicazione della normativa sulle società di comodo nei confronti delle *start up* innovative è stata fatta in via prudenziale.

Inoltre si è tenuto conto, percentualmente, anche del (mancato) recupero di gettito derivante dai soggetti in perdita sistemica con riferimento ai soggetti già esistenti, come peraltro già evidenziato dalla Commissione Bilancio del Senato: per quanto concerne il futuro (anni successivi al 2015) si è assunto un profilo di perdita di gettito che tiene conto di aspettative di redditività, da parte delle "prime" *start up* innovative, che dovrebbero "uscire" dal perimetro dei soggetti potenzialmente a rischio di essere definiti "di comodo", sostituiti da nuovi soggetti.

### Articolo 27

*(Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato)*

La Commissione osserva che la Relazione Tecnica non considera nella quantificazione gli incubatori certificati e non fornisce alcuna stima circa il numero di *start-up* innovative e di incubatori certificati costituiti o esistenti prima dell'entrata in vigore del decreto.

Al riguardo si precisa che la stima in oggetto è stata improntata ad un elevato grado di prudenzialità, ove si consideri che il numero di *start-up* che dispongono l'assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione è stato considerato pari ai 2/3 del totale delle *start-up* in esame (1.000 su un totale di 1.500). Tale numero ed i relativi ammontari di base imponibile sono stati utilizzati come *proxy* al fine di quantificare gli effetti relativi a tutte le tipologie di imprese interessate dalla norma, comprendendo quindi anche gli incubatori certificati.

Per quanto riguarda l'osservazione circa la mancanza di una specifica considerazione del mancato gettito per addizionali regionali e comunali a partire dall'anno 2013, si precisa che gli effetti di cassa per tali imposte si verificano nell'anno successivo a quello di competenza, quindi gli effetti di competenza dell'anno 2013 sono riportati di cassa nell'anno 2014.

In relazione alla richiesta di informazioni a chiarimento dell'importo del minor gettito IRPEF per l'anno 2013, indicato in 29,6 mln di euro, si precisa che l'importo citato rappresenta la stima delle minori ritenute operate dal sostituto di imposta nell'anno stesso.

#### *Articolo 29*

##### *(Incentivi all'investimento in start-up innovative)*

I commi da 1 a 3 del presente articolo disciplinano per i soggetti persone fisiche le modalità di fruizione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), pari al 19 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, direttamente od indirettamente; i successivi commi 4 e 5 prevedono una deduzione per gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 20 per cento della somma investita, nel capitale sociale di dette *start-up* innovative, direttamente od indirettamente.

In merito alle ipotesi ed ai dati utilizzati in sede di relazione tecnica originaria al presente provvedimento si evidenzia come il dato assunto alla base delle stime, secondo il quale il 25% degli investimenti in esame sarebbe indirizzato verso *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, sia basato sui dati AJFI stessi, secondo i quali nel 2011 il numero di investimenti realizzati nel settore energia ed utilities è stato circa il 15% del totale, ai quali è stato aggiunto in via prudenziale un ulteriore 10% per gli investimenti a vocazione sociale.

Per quanto concerne il dato relativo all'investimento potenziale in *start up* innovative di 400 milioni di euro, questo dato - prudenziale - incorpora il potenziale indotto della normativa proposta ed ipotizza un riallineamento verso l'alto degli investimenti verso un dato medio delle altre principali economie europee (Francia, Germania e Regno Unito).

La stima di gettito, infine, è stata effettuata a legislazione vigente.

La Commissione, inoltre, osserva che la Relazione Tecnica non sembra aver tenuto conto della norma per la quale i soggetti passivi IRPEF possono portare in detrazione per i successivi periodi di imposta, ma non oltre il terzo, l'eventuale ammontare di detrazione che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta di riferimento.

Al riguardo si precisa che nella quantificazione è stato ipotizzato che la detrazione in oggetto trovasse piena capienza nell'imposta del soggetto fruitore. Tale ipotesi risulta prudentiale, ove si consideri che una eventuale considerazione dell'incapienza avrebbe comportato una minore perdita di gettito nei primi anni rispetto a quella quantificata; la perdita di gettito complessiva sarebbe quindi risultata ripartita in più anni, ciascuno però di minore entità rispetto a quanto stimato.

#### *Articolo 36*

*(comma 3 - Modifiche articolo 32, decreto-legge n. 83 del 2012)*

La Commissione osserva che ad una prima interpretazione, il nuovo comma 8 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, così come modificato dalla lettera a) del presente comma dovrebbe includere tra gli strumenti finanziari, per i quali sarà possibile dedurre totalmente gli interessi passivi corrisposti, anche ai titoli partecipativi similari alle obbligazioni, disciplinati dai successivi commi, dal 19 al 25, dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 citato e, quindi, si chiedono chiarimenti circa "l'opportunità di procedere ad una stima degli interessi pagati per tali nuove tipologie di strumenti finanziari".

A tale riguardo si osserva che, peraltro già evidenziato dalla Commissione Bilancio del Senato, che in sede di relazione tecnica originaria *si considerava l'intero ammontare degli interessi passivi ai fini del minor gettito derivante dalla totale deducibilità degli stessi*. Per quanto concerne, inoltre, la mancata assoggettabilità dei futuri - ed ancora non esistenti - interessi passivi relativi ai titoli partecipativi simili alle obbligazioni (nuove tipologie di strumenti finanziari), disciplinati dai successivi commi, dal 19 al 25, dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 citato, si evidenzia che tale recupero di gettito - meramente potenziale ed eventuale - non sia attualmente incluso nel Bilancio tendenziale dello Stato.

*(comma 8 - Società e imprenditori agricoli)*

Con riferimento alla normativa in questione si chiedono chiarimenti volti a precisare le stime del minore gettito.

La normativa di cui al comma 8 ridefinisce le attività agricole compatibili con la definizione di *Imprenditore agricolo professionale* ed in particolare la possibilità concessa agli agricoltori che determinano il reddito secondo quanto previsto dall'articolo 32 del TUIR (determinazione del reddito secondo il criterio "catastale") di produrre redditi relativi ad attività di locazione, comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole.

La normativa stabilisce, altresì, che i ricavi rinvenienti dalle nuove attività compatibili non siano superiori al 10% del totale dei ricavi, indicando in tal senso che dette attività debbano essere marginali rispetto all'attività prevalente agricola. In caso contrario i redditi devono essere assoggettati ad imposizione secondo quanto stabilito dai principi del reddito d'impresa.

La modifica normativa si rivolge ad una platea limitata di contribuenti e a maggiori redditi imponibili di limitata entità. Infatti, la ratio della norma è quella di ampliare entro limiti stabiliti le attività esercitabili dagli agricoltori senza perdere le agevolazioni connesse alla definizione di Imprenditore agricolo professionale.

La normativa vigente permette agli agricoltori di optare per il regime agevolato di tipo "catastale". Tuttavia, la modifica normativa trova la sua applicazione nei casi in cui detti redditi sono marginali rispetto all'attività prevalente.

Dal punto di vista del gettito si conferma l'esiguità degli effetti negativi connessi alla fiscalità agevolata riservata agli imprenditori agricoli connessi.

In particolare, gli effetti di gettito possono essere distinti sia in effetti negativi sia in effetti positivi. Gli effetti negativi sono riconducibili alla rinuncia a maggior gettito generato dalle nuove attività esercitabili dagli Imprenditori agricoli professionali, i quali possono definirsi redditi imponibili ipotetici se si considerano sotto l'aspetto dell'analisi costi-benefici, dove i costi sono riferibili alla perdita delle agevolazioni previste per gli Imprenditori agricoli professionali, e dove i benefici sono rappresentati dai maggiori ricavi di dette attività. Gli effetti positivi sono riconducibili alla maggiore base imponibile generata da tali nuove attività che possono considerarsi marginali, così come stabilito nella normativa in relazione al loro ammontare sul totale dei ricavi dell'attività principale.

Per quanto concerne, infine, la base dati utilizzata, si evidenzia come anche in caso di reperimento di informazioni e dati analoghi dalle dichiarazioni di reddito dei soggetti che ad oggi non hanno optato per la determinazione del reddito secondo il regime "catastale", l'utilizzo di tali dati potrebbe generare stime fuorvianti poiché trattasi di informazioni desunti da contribuenti esercenti attività agricola che per caratteristiche produttive ed economiche hanno optato per la determinazione del reddito d'impresa e quindi trattasi di contribuenti la cui attività agricola è ragionevolmente di dimensioni superiore a quelli cui la normativa trova il suo ambito di applicazione.

In considerazione delle valutazioni precedentemente espresse, si ritiene ragionevole confermare la marginalità degli effetti di gettito.

**Da:** Archivio Legislativo [mailto:archivio.legislativo@giustizia.it]  
**Inviato:** venerdì 9 novembre 2012 14.18  
**A:** Legislativo  
**Oggetto:** Fw: AS.3533-chiarimenti Giustizia nota tecnica comm. bilancio

Su disposizione del Vice Capo U.L. Dott. Porreca si inoltra il presente messaggio con relativo allegato.  
Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo

----- Original Message -----

**From:** Luca Venditto  
**To:** Archivio  
**Sent:** Friday, November 09, 2012 2:04 PM  
**Subject:** AS.3533-chiarimenti Giustizia nota tecnica comm. bilancio

Sulla richiesta dell'UL Economia di chiarimenti alle osservazioni del Servizio bilancio del Senato all'AS 3533, per quanto di competenza di questa amministrazione si rappresenta quanto segue:


1) Art. 16, comma 16: si segnala che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, riguardanti l'aumento del 50% del contributo unificato per i giudizi di impugnazione e del 100% per i giudizi dinanzi la Corte di cassazione, ammontano a complessivi 17,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Lo stesso articolo 28, al comma 2, prevede la possibilità di destinare il maggior gettito, mediante il meccanismo della riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari con particolare riferimento ai servizi informatici.

Si evidenzia al riguardo che allo stato non è stata attivata nessuna procedura di riassegnazione in favore del Ministero della giustizia, risultando pertanto ampiamente disponibili i fondi necessari alla copertura delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, in materia di "giustizia digitale".

2) Art. 18, comma 1, lettera e), n. 1): si rileva che la previsione esclude la falcidiabilità dei crediti privilegiati in questione (tributi armonizzati) e ne consente il solo pagamento dilazionato (fermo il decorso degli interessi), mutuando il disposto dell'articolo 182-ter, legge fallimentare in tema di transazioni fiscali nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Si rammenta che la disposizione in commento, contenuta come emendamento all'AS3075, è stata in passato sottoposta al vaglio della Ragioneria dello Stato, che l'ha assentita (assenso in allegato).

UL Giustizia



**Legislativo**

**Da:** Legislativo Segreteria [legislativo.segr@mit.gov.it]  
**Inviato:** venerdì 9 novembre 2012 18.57  
**A:** Legislativo  
**Oggetto:** l: AS 3533 - Conversione in legge d.l. n. 179/2012. NOTA TECNICA COMMISSIONE BILANCIO. ULTERIORE RICHIESTA ELEMENTI DI RISPOSTA  
**Allegati:** Risposta rilievi Commissione bilancio.doc  
Per quanto di competenza si trasmettono gli elementi richiesti.

*Ministero Infrastrutture e Trasporti*  
Segreteria Ufficio Legislativo

**Da:** Legislativo [legislativo@tesoro.it]  
**Inviato:** giovedì 8 novembre 2012 10.25  
**A:** 'legislativo.segr@mit.gov.it'; 'ufficio.legislativo@sviluppoeconomico.gov.it'; 'Uffleg.capo@istruzione.it'; 'legislativo@governo.it'; 'segr.legislativo@sanita.it'; 'Archivio Legislativo'  
**Oggetto:** AS 3533 - Conversione in legge d.l. n. 179/2012. NOTA TECNICA COMMISSIONE BILANCIO. ULTERIORE RICHIESTA ELEMENTI DI RISPOSTA

Facendo seguito alla mail inviata a codesti Ufficio il 7 novembre 2012, con la quale è stato trasmesso il dossier del Servizio Bilancio del Senato in relazione al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette la nota tecnica predisposta dalla 5a Commissione del Senato in vista dell'espressione del parere di competenza nella seduta di martedì 13 novembre p.v.  
Si invitano pertanto codesti Uffici a fornire i necessari elementi di risposta – ciascuno per le parti di rispettiva competenza - entro le ore 19.00 di domani 9 novembre, al fine di consentire a questo Ufficio di corrispondere in tempo utile ai chiarimenti richiesti nei predetti documenti.

Grazie

UL Economia

**Da:** Legislativo  
**Inviato:** mercoledì 7 novembre 2012 16.20  
**A:** 'legislativo.segr@mit.gov.it'; 'ufficio.legislativo@sviluppoeconomico.gov.it'; 'Uffleg.capo@istruzione.it'; 'legislativo@governo.it'; 'segr.legislativo@sanita.it'; 'Archivio Legislativo'  
**Oggetto:** AS 3533 - Conversione in legge d.l. n. 179/2012. Dossier servizio bilancio del senato. RICHIESTA ELEMENTI DI RISPOSTA.

Al fine di consentire a questo Ufficio di corrispondere alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato nell'allegato dossier concernente i profili finanziari del provvedimento indicato in oggetto, si invitano codesti Uffici a voler fornire – ciascuno per le parti di rispettiva competenza - gli elementi di risposta necessari in relazione ai chiarimenti richiesti al Governo.  
Si segnala l'urgenza.

Grazie  
UL Economia

**A.S. 3533****Osservazioni del servizio bilancio del Senato e di cui alla nota tecnica della commissione bilancio****ELEMENTI DI RISCONTRO****Art. 8, co da 1 a 17**

In relazione ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 8, si evidenzia quanto segue . .

Riguardo al disposto dei **primi tre commi** dell'art. 8 ed in particolare agli oneri che le aziende di TPL dovrebbero sostenere per l'implementazione e la gestione dei sistemi di bigliettazione elettronica, si evidenzia che il DL non pone alcun obbligo in capo alle suddette aziende nel doversi dotare di sistemi di bigliettazione elettronica, tant'è che nel testo viene utilizzato il termine "promuove".

Orbene, ove l'azienda, nella piena autonomia gestionale, decida di ricorrere a tali sistemi perché ne valuta la convenienza in funzione di un proprio business model aziendale, i commi citati stabiliscono esclusivamente le caratteristiche tecniche affinché tali sistemi risultino interoperabili a livello nazionale.

Non si rilevano, pertanto, "oneri aggiuntivi" ma, al contrario, si ritiene che tale azione di normalizzazione tecnica comporterà una maggiore concorrenza del mercato, con conseguenti abbattimenti dei costi delle tecnologie offerte .

Anche riguardo ai **commi da 4 a 9** non risultano oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari, gestori e concessionari di infrastrutture, aree di sosta e nodi intermodali, poiché tali soggetti già producono e gestiscono, in funzione del proprio core business, tutte le informazioni richiamate dai citati commi, pur se organizzate in banche dati che non condividono criteri di interoperabilità o servizi di cooperazione applicativa .

Anche in questo caso, infatti, l'accento dei commi richiamati è sulla necessità di individuare forme di interscambio e di integrazione che consentano di realizzare patrimoni informativi comuni da utilizzare per fini sociali e di pubblica utilità.

Relativamente ai **commi da 10 a 17** si ritiene che le osservazioni del servizio bilancio del Senato trovino riscontro in quanto già documentato, a suo tempo, in seno alla relazione tecnica concernente la neutralità finanziaria (redatta ex art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n°196 ed in attuazione della circolare n°75635 del 13 settembre 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato - Ispettorato generale del bilancio) che quest'Ufficio ha predisposto in occasione dell'iter afferente al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18 recante "attuazione della direttiva 2009/17/CE del 23 aprile 2009 concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione", che ha conseguentemente modificato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, già emanato per il recepimento della direttiva 2002/59/CE.

A tal riguardo, si evidenziano, per i fini di cui all'atto in esame, le sottoelencate circostanze, tratte dai contenuti della citata relazione, opportunamente aggiornate sulla base delle informazioni pervenute dall'Ufficiale superiore, operante presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed incaricato del ruolo di "responsabile unico del procedimento per i contratti rep. 101/1999 e rep. 3157/2005", nominato con decreto dirigenziale 12.03.2012, n. 206 e che cura i procedimenti di spesa afferenti alla realizzazione del sistema integrato di controllo del traffico marittimo e per le emergenze in mare (VTS). Già in seno alla citata relazione tecnica, infatti, si ebbe modo di evidenziare agli organi di controllo del MEF che, avuto riguardo ai dispositivi informatici contemplati nel decreto legislativo n. 196/2005 - come modificato - e con specifico

riferimento, tra essi, al PMIS ed al collegamento alla banca dati dell'Unione europea denominata Safe sea net, "....il dispositivo denominato PMIS (port management information system, su piattaforma informatica web based) ed il segmento nazionale del sistema comunitario Safe sea net risultano già compresi nelle fattispecie contrattuali ...." finalizzate alla progressiva realizzazione del VTMS (vessel traffic management and information system) stipulati dall'Amministrazione tra il 1999 ed il 2010, contratti dei quali fu data puntuale indicazione in seno alla citata relazione (nella quale si indicarono espressamente i contratti rep. n. 101/1999 del 29.07.1999; rep. n. 136/2000 del 29.12.2000; 3047/2003 del 26.02.2003, rep. n. 3127/2004 del 27.12.2004, rep. n. 5588 del 07.11.2005, rep. n. 3157/2005 del 07.12.2005, rep. n. 3/2007 del 17.05.2007 e rep. n. 5025/2007 del 21.12.2007).

A monte, la stipula dei citati contratti fu possibile grazie alle risorse stanziare dalle sotto citate fonti:

- legge 30 novembre 2008, n° 413 - Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore. (GU n. 283 del 3-12-1998)
- legge 23 dicembre 2000, n° 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (GU n. 302 del 29-12-2000 - Suppl. Ordinario n.219)
- legge 1 agosto 2002, n° 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. (GU n. 181 del 3-8-2002 - Suppl. Ordinario n.158)

Quanto, in particolare, al collegamento alla banca dati Safe sea net, rileva la circostanza che si tratta di un sistema per il quale i Paesi UE, che fanno parte del network, si sono fatti carico della realizzazione di un applicativo software e di un'apposita infrastruttura hardware che, quanto al segmento nazionale, è stato realizzato e viene continuamente aggiornato e mantenuto con fondi rivenienti dai richiamati contratti stipulati per la realizzazione del VTMS. Da quanto precede discende che l'attuazione della direttiva 2010/65/UE, oggetto dei commi da 10 a 17 dell'articolo 8 dell'atto in esame, non comporterà la necessità di risorse aggiuntive da destinarsi a tale finalità, posto che i sistemi che sono stati individuati per assolvere al ruolo di interfaccia unica da porre a disposizione dell'utenza, per l'inoltro delle informazioni all'arrivo ed alla partenza delle unità mercantili, sono i medesimi che sono stati realizzati e vedranno compiuto sviluppo nell'alveo della richiamata attività contrattuale.

Infine, con riferimento alla notazione concernente l'avvenuta soppressione della clausola di invarianza finanziaria in uno all'abrogazione del d.lgs. 335/2004, si rileva che l'effetto è collegato, in punto di mera forma, all'avvenuta soppressione della direttiva 2002/6/CE nonché, sul piano sostanziale dell'evoluzione tecnologica dei sistemi, alla necessità di introdurre un espresso richiamo a dispositivi (PMIS e collegamento a Safe Sea Net) introdotti, successivamente al 2004, per effetto degli strumenti contrattuali di cui si è fatto cenno. Resta tuttavia confermato che l'articolato in esame non necessita, di per sé, di autonoma copertura, per ricondursi, come argomentato, agli strumenti di copertura finanziaria già predisposti in occasione della modifica del decreto legislativo 196/2005. Ad ulteriore garanzia di quanto sopra, si richiama la circostanza che la natura regolamentare del provvedimento di attuazione di cui al comma 13 dell'articolo 8 assicurerà l'adeguato vaglio da parte degli organi di controllo finanziario sulle scelte applicative che il Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, con i Ministeri concertati, riterranno di adottare per implementare le modalità di trasmissione elettronica dei dati e la piena interoperabilità con i sistemi delle altre pubbliche amministrazioni interessate (MEF/Agenzia delle dogane, Ministero dell'interno/polizia di frontiera marittima, Ministero salute/sanità marittima).

**Art. 33, co. da 1 a 4**

Con riferimento a quanto osservato dalla Commissione del Senato in relazione ai commi da 1 a 3, si precisa quanto segue.

Relativamente a quanto osservato in ordine alla considerazione che la *detassazione sembrerebbe suscettibile di non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica nella misura in cui risultasse in grado di attivare volumi di investimento aggiuntivi (pubblici e privati) rispetto a quelli incorporati nelle previsioni di gettito a legislazione vigente e che effetti di ricomposizione del gettito si potrebbero avere anche nel caso in cui la realizzazione di opere aggiuntive implicasse uno smobilizzo di risorse attualmente allocate in investimenti finanziari*, siamo in presenza di grandi interventi ( di importo superiore ai 500 milioni di euro) che per loro natura sono in grado di generare un notevole impatto positivo sull'economia in termini di occupazione, di sviluppo dell'indotto nel settore delle costruzioni e di conseguenti rientri fiscali. In particolare si tratta di opere che:

- dispongono di un apposito PEF e quindi contengono in modo chiaro le quote che caratterizzano il possibile apporto di capitale pubblico e privato;
- i benefici hanno una durata limitata ad una soglia temporale che prevede il 31.12.2015 come data limite per l'approvazione del progetto definitivo e quindi siamo in presenza di una chiara fase sperimentale;
- nella lettura del PEF oltre alla chiara identificazione dei soggetti proponenti è presente la misura della "non sostenibilità economico finanziaria dell'opera";
- l'opera non dispone di contributi a fondo perduto pubblici in quanto attualmente non è prevista, per tali interventi, nessuna assegnazione a carico del bilancio dello Stato, né tali interventi fanno parte di programmi previsti ed approvati dallo Stato per i quali lo Stato medesimo ha previsto possibili rientri fiscali;

Relativamente a quanto osservato in ordine alla necessità di "approfondire le ipotesi adottate in relazione al comportamento delle amministrazioni pubbliche committenti e, in particolare, su come queste avrebbero impiegato le risorse destinate a finanziare l'opera in partenariato pubblico-privato, qualora essa non fosse risultata più conveniente dal punto di vista economico-finanziario. In particolare, il credito di imposta si configurerebbe come rinuncia a maggior gettito nell'ipotesi che le risorse pubbliche destinate al contributo dell'opera giacessero non utilizzate in alcun impiego alternativo in seguito alla emersione della non convenienza economico-finanziaria, così come quelle private non sarebbero state utilizzate in alcun diverso investimento, reale o finanziario", si rileva che le opere che possono godere dei vantaggi offerti dalla norma sono tutte allo stato inserite nel Programma delle Infrastrutture Strategiche e, quindi, hanno seguito un itinerario previsto dalla Legge 443/2001 che, oltre ad individuarle inizialmente, le ha annualmente monitorate e confermate attraverso lo strumento dell'Allegato Infrastrutture al DEF. Pertanto la ipotesi di un cambiamento nella decisione assunta da parte dell'Amministrazione pubblica deve necessariamente subire o un passaggio con norma primaria (vedi Metro Parma) o attraverso il CIPE. Quindi, l'eventuale utilizzo diverso delle risorse pubbliche non appare concretamente percorribile in quanto trattasi di risorse già destinate ad interventi con contratti in corso e quindi con obbligazioni giuridicamente vincolanti verso terzi. Inoltre si evidenzia che un mutamento della destinazione delle risorse su altri interventi comporterebbe oneri per l'erario derivanti dalla mancata finalizzazione delle risorse già utilizzate per dare avvio all'opera nonché dal probabile instaurarsi di contenzioso con soggetti esecutori dell'opera medesima.

Relativamente a quanto osservato in ordine alla necessità di verificare l'idoneità della procedura prevista dal comma 2 nell'identificare i progetti di investimento non sostenibili sotto il profilo economico-finanziario, rilevando l'utilità della facoltà di rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario, si ritiene che la Delibera del CIPE sia il momento garante di simili proposte, di simili prescrizioni.

Infine, rispetto all'opportunità di prevedere procedure di raccolta dati e di valutazione ex post dell'efficacia della disposizione - analoghe a quelle previste per le misure a favore delle start-up innovative (cfr. art. 32) - per acquisire informazioni circa gli effetti, diretti e indiretti, delle misure di incentivazione contenute nella disposizione in esame sulla realizzazione di opere infrastrutturali e sul conseguente gettito fiscale, si concorda con la opportunità di acquisire le informazioni suddette, precisando, al riguardo, che sarà cura del CIPE assicurare la applicazione di una procedura mirata a raccogliere i dati ex post.

Con riferimento a quanto osservato dalla Commissione del Senato in relazione al comma 4, si evidenzia che il Piano economico-finanziario vigente della Società Autostrada Tirrenica, aggiornato al 28 giugno 2011, prevede, nel periodo 2016 - 2046, ricavi per 8.230,743 Milioni di euro pari a 271,342 Milioni di euro annui.

Relativamente ai canoni di concessione dovuti dalla Società, il Piano finanziario (riga 2.10) prevede che gli stessi siano complessivamente pari a 788,84 Milioni di euro composti da:

- a) 2,4% dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 1020 della legge 296/2006 per un totale di 271,60 Milioni di euro;
- b) extra canone pari al 2,4% sulla tratta autostradale Nord "Variante Aurelia" per un totale di 113,34 Milioni di euro;
- c) quota dei costi relativi all'integrazione per Km. del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 19, co. 9-bis, D.L. n. 78/09, per un totale di 385,03 Milioni di euro;
- d) canoni da sub concessione per un totale di 18,88 Milioni di euro.

Escludendo la voce di cui alla lett. d) da erogare direttamente al Concedente, i canoni di concessione previsti nel Piano finanziario sono pari a 769,97 milioni di euro, corrispondenti a 21,39 Milioni di euro medi annui. La relazione tecnica ha riportato in via prudenziale l'importo di 20 Milioni di euro, considerando i valori a regime e pertanto in linea con i valori del piano. Considerando il 75 % il valore corrisponde a circa 15 milioni di euro.

Si fa da ultimo notare che la percentuale definita dalla norma del 75% esprime il limite massimo, potendosi pertanto ipotizzare comunque una erogazione inferiore.

#### Art. 34, co. da 2 a 7

Relativamente al comma 2 si osserva quanto segue. L'intervento normativo, finalizzato al mantenimento allo Stato di un'area dell'Arsenale di Venezia finalizzato al completamento degli interventi di realizzazione del MOSE, opera in stretta aderenza con la ratio che sorregge il mantenimento all'Amministrazione statale delle contigue aree in uso diretto al Ministero della Difesa - Marina Militare ricorrendo, nella fattispecie, i medesimi presupposti di prevalente interesse nazionale. In particolare l'intervento aderisce a quanto l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ha posto chiaramente in rilievo, con apposita corrispondenza (nota Avvocatura distrettuale di Venezia n. 41272/P del 14 settembre 2012), circa le conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'interesse pubblico relativo alla realizzazione del sistema di difesa dalle acque alte, derivanti da quanto disposto dalla norma di cui all'art. 3, co. 19 bis DL 06/07/2012 n° 95, introdotta con legge di conversione 07/08/2012 n° 135, laddove non prevedeva il mantenimento all'Amministrazione dello Stato delle aree oggetto degli interventi di realizzazione del MOSE. Quanto agli aspetti erariali, rileva, altresì, che, attualmente, lo Stato, nel ruolo di ente concedente,

percepisce, a fronte dell'occupazione dell'area demaniale marittima in questione, un canone annuo corrisposto dal consorzio di imprese aggiudicatario degli interventi di realizzazione del MOSE, quale concessionario delle aree demaniali marittime. Tale introito verrebbe a cessare per effetto della cessione all'Amministrazione locale dell'area de qua, cui consegue la cessione dei rapporti concessori in essere sulla stessa. Si conferma che il trasferimento del compendio al comune di Venezia non è ancora avvenuto, posto che per effettuare le operazioni di perimetrazione e delimitazione del compendio, propedeutiche alla futura consegna delle aree, la norma prescrive la ridefinizione delle aree da sottrarre a quelle destinate all'Amministrazione comunale di Venezia ed integra, coerentemente, gli attori già previsti dalla formulazione originaria della disposizione (Agenzia del Demanio e Ministero della difesa) con l'inserimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Magistrato alle acque.

Relativamente ai commi da 3 a 6 recanti disposizioni in materia di Enac, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla prima osservazione si fa presente che la quantificazione per la copertura finanziaria dei 20 nuovi ispettori di volo può desumersi dai seguenti dati:

l'attività riferita agli articoli di fatturazione previsti dal Regolamento delle tariffe approvato con il Decreto n. 60-T/2001 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero effettuata dagli ispettori di volo presenti in ENAC oggi in 13 unità e calcolata sui dati dell'ultimo bilancio di esercizio approvato - anno 2011, determina un fatturato pro-capite pari a circa € 115.000,00 sviluppato sulle seguenti voci:

articoli di fatturazione	descrizione	importo
21	Sorveglianza in esercizio degli aeromobili svolta in team per l'apporto della qualifica ispettore di volo	644.000
34	Certificazione imprese di addestramento	71.000
35	Certificazione tecnico operativa degli operatori del settore	468.000
43	Certificazione simulatori di volo	137.000
38-7; 38-9	Autorizzazione per funzioni di esaminatore licenze ed attestati personale navigante	180.000
	<b>totale</b>	<b>1.500.000,00</b>

Sulla base dei dati pregressi sopra riportati ne deriva che l'onere correlato alle previste assunzioni di n. 20 ispettori di volo trova copertura finanziaria nel gettito derivante dal fatturato prodotto dagli stessi, determinato, in via prudenziale sulla base dell'attività sviluppata da ogni singolo ispettore di volo, dalla moltiplicazione del fatturato del singolo ispettore (€ 115.000,00) le 20 previste nuove unità producono un fatturato complessivo quantificabile in € 2.350.000,00 (115.000,00 x 20 unità) per anno a decorrere dal momento dell'assunzione e per gli anni successivi. Alla luce dei tempi di conversione del decreto legge in esame, e dei tempi necessarie per le procedure concorsuali è presumibile che i rapporti di lavoro non di potranno instaurare entro il corrente anno 2012.

Relativamente alla seconda questione, sul profilo del "limite massimo", peraltro non contenuto nella disposizione che, al contrario prevede importi puntuali, si evidenzia in ogni caso che la quantificazione dell'onere riferito alle assunzioni di ispettori di volo nella misura di n. 20 unità (€ 1,98 milioni) è ampiamente garantita dalla previsione di fatturato (€ 2,35 milioni).

Con riferimento alla terza osservazione, si fa presente che sulla questione relativa all'impatto finanziario della misura questo Ministero non ha elementi e pertanto si rimette agli elementi che potrà fornire, al riguardo, il Ministero dell'Economia e Finanze.

Per quanto attiene, poi, la quarta osservazione, sugli aspetti conseguenti alla retribuzione accessoria del personale rivestente la qualifica di ispettore di volo, si conferma che le n. 20 unità saranno inquadrare nella categoria C3 del CCNL del personale non dirigente ENAC e che i relativi istituti della retribuzione accessoria trovano già previsione nel contratto di lavoro per tale categoria di persone, come peraltro già risulta dalla relativa Tabella già inserita nella relazione tecnica. È di tutta evidenza che l'onere specifico previsto per l'indennità sostitutiva di mensa verrà automaticamente rideterminata in diminuzione sulla base di quanto previsto dalla spending review.

Per quanto concerne, infine, l'ultimo punto sulla coerenza del dispositivo in esame con il quadro normativo vigente, concernente la limitazione nella reiterazione nel ricorso ai contratti a tempo determinato, si fa presente che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che "in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione, l'Ente è autorizzato ad assumere, in via transitoria 20 piloti professionisti con contratto a termine rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni." Dall'analisi del testo normativo si desume la natura speciale della disposizione che, nello stabilire la durata annuale del contratto a termine, autorizza il rinnovo sino ad un massimo di tre anni, dettando una disposizione peculiare per un settore di analoga natura. Inoltre, nel caso di specie non si tratta di assunzioni successive ma unicamente di proroghe, preautorizzate *ex lege*, della medesima assunzione, potendosi escludere quindi che il rapporto di lavoro si possa consolidare in rapporto a tempo indeterminato, come previsto invece dalla disciplina generale.

Relativamente al comma 7 si osserva che la norma è stata inserita proprio al fine di colmare lo squilibrio creato dall'art. 36 del DL 98/2011 tra funzioni e compiti trasferiti da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Infatti pur in presenza di un trasferimento di funzioni più ampie di quelle relative all'attività di vigilanza sono state trasferite dalla stessa norma al MIT esclusivamente le risorse relative alla struttura di vigilanza dei concessionari autostradali unitamente alla struttura stessa. Pertanto al fine di consentire l'esercizio delle altre funzioni (già in capo ad ANAS) eminentemente riguardanti l'attività di concedente è stato opportunamente inserito il predetto comma 7 che integra il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali da destinare alle predette funzioni oggetto di trasferimento.

Si tratta delle medesime risorse già in capo ad ANAS per le stesse funzioni e pertanto lo spostamento delle stesse garantisce la copertura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.